

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA REGGIO EMILIA SERVIZI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

SEMINARIO

REACH, CLP, SDS: lo stato dell'arte sul nuovo sistema di gestione di sostanze, miscele e articoli

Introduzione al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e cenni sull'impatto su altre Normative

Dott. ssa Angela Ganzi

Reggio Emilia 02 marzo 2011

Perché il Regolamento CLP?

Il CLP È stato redatto per introdurre in tutta l'Unione Europea un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche basato sul Sistema Mondiale Armonizzato delle Nazioni Unite (GHS ONU)



Il Sistema GHS (Global Harmonization System of Classification and Labelling of Chemicals) è un programma mondiale, volontario, di armonizzazione dei criteri di identificazione (classificazione) e comunicazione (etichettatura e SDS) del pericolo relativo ai prodotti chimici (sostanze, miscele, articoli)



Obiettivo: di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico, che contenesse gli elementi fondamentali di:

➤ sicurezza per il trasporto delle merci pericolose

➤ prevenzione per la salute e la sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell'ambiente

Sistema GHS



ARMONIZZAZIONE

obiettivi fondamentali

- Migliorare la protezione dell'uomo e dell'ambiente con un sistema internazionale per la comunicazione dei pericoli
- Fornire un quadro di riferimento ai Paesi privi di un sistema esistente
- Ridurre la necessità di sperimentazione e valutazione dei prodotti chimici
- Facilitare gli scambi commerciali a livelli internazionali per i prodotti per i quali i pericoli sono stati valutati internazionalmente

Il GHS assicura che le informazioni su tossicità e pericoli associati ai prodotti chimici siano le stesse in tutto il mondo

CRITERI seguiti:

- Non ridurre i livelli di protezione per salute umana e ambiente
- Classificazione basata sulle proprietà intrinseche (pericolo non più rischio)
- Tutti i sistemi normativi dovranno essere modificati
- I criteri ed i valori limite che definiscono categorie e classi di pericolo saranno uguali per ogni tipo di regolamentazione
- Applicazione del GHS attraverso il sistema modulare (Building Block Approach)



Sistema GHS: Building Block Approach

il sistema Building Block Approach (Implementazione a blocchi) significa, in pratica, che il sistema GHS può essere recepito dalle Nazioni in parte (non tutte le classi e le categorie di pericolo), in un arco di tempo più o meno dilatato ed anche in modo non esclusivo

Quindi all'inizio il GHS non sarà completamente armonizzato tra tutte le nazioni che lo stanno adottando ma l'armonizzazione aumenterà nel tempo

es: nel CLP vengono mantenute delle classi di pericolo come ad esempio "pericoloso per lo strato di ozono" non previste dal GHS e d'altra parte il CLP non ha ancora recepito delle categorie di pericolo del GHS

Prodotti importati o esportati in Paesi o da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere conformi al CLP perché il grado di implementazione del GHS nel Paese di provenienza può essere diverso

IL REGOLAMENTO CLP

Regolamento Europeo (CE) N. 1272/2008

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Chiamato Regolamento "C.L.P." acronimo di: Classification, Labelling and Packagin

Il CLP è entrato in vigore il 20/1/2009 e permette l'applicazione del il GHS (2° revisione del 2005) all'interno della CE, con lo scopo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico

II Regolamento CLP

- ▶ Sostituirà progressivamente il sistema europeo esistente:
 - •Direttiva Sostanze Pericolose n°67/548/CEE (DSP)
 - •Direttiva Preparati Pericolosi n°1999/45/CE (D PP)

che saranno abrogate completamente nel 2015

- ▶ Riguarda l'immissione in commercio e l'uso di sostanze chimiche e miscele, senza limiti di quantità prodotte per anno
- ▶ Non si applica al trasporto dei prodotti chimici, già armonizzato a livello mondiale, ma assicura la coerenza con esse

[Norme per il trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia(RID), per vie navigabili interne (ADN)]

Principali differenze tra DSP/DPP e Reg. CLP							
Terminologia	•preparato pericoloso •categoria di pericolo •frase di rischio (R) •frase di sicurezza (S)		•miscela pericolosa •classe di pericolo •indicazione di pericolo (H) •consiglio di prudenza (P)				
Criteri	Categorie di pericolo (5) Metodo di calcolo convenzionato" per la classificazione preparati Sperimentazione limitata	ı	•classi di pericolo (28) e categorie •Metodi ≠ per classificazione miscele introdotti principi "ponte" •limitata sperimentazione sugli animali, no sperimentazione sull'uomo				
Elementi di etichettatura	• <u>Simboli</u> (10) •Frasi R •50 frasi S con limitata possibilità di scelta	•ln	ttogrammi CLP (9) dicazioni di pericolo H e UEH 10 consiglio di prudenza (P) con alta ssibilità di scelta				
Procedure	•La Class. Armonizzata è utilizzata per tutte le categorie di pericolo •	sos	Class. Armonizzata è obbligatoria per le tanze CMR e sensibilizzanti per le via piratorie, altri effetti valutati caso per o				


CLP: tempistica di applicazione e disposizioni transitorie


Il regolamento CLP è entrato in vigore dal 20 gennaio 2009 tuttavia vinon tutte le disposizioni sono immediatamente obbligatorie

L'art. 61 del CLP contiene disposizioni transitorie che definiscono altre 2 date:

1° dicembre 2010 1° giugno 2015 Sostanze Miscele

- È previsto un articolato periodo transitorio con la coesistenza di un doppio sistema (Direttiva madre e CLP)
- ➤ Sono considerate separatamente le Sostanze e le Miscele allo scopo di favorire un approccio graduale





Regolamento CLP: struttura



È costituito da 79 "considerando", 7 titoli (62 art.) e 7 allegati tecnici (1355 p.)

TITOLO I: Questioni generali (ambito di applicazione, definizioni, ecc.) (artt. da 1 a 4)

TITOLO II: Classificazione dei pericoli (artt. da 5 a 16)

TITOLO III: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura (artt. da 17 a 34)

TITOLO IV: Imballaggio (art. 35)

TITOLO V: Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature (artt. da 36 a 42)

TITOLO VI: Autorità competenti e attuazione (artt. da 43 a 47)

TITOLO VII: Disposizioni comuni e finali (artt. da 48 a 62)

Regolamento CLP: struttura



Allegato 1: disposizioni relative alla classificazione ed all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose

- Parte 1: principi generali per la classificazione
- · Parte 2: pericoli fisici
- Parte 3: pericoli per la salute
- Parte 4: pericoli per l'ambiente

Criteri di classificazione e etichettatura

Allegato 2: disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele

Allegato 3: elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementar dell'etichetta

Allegato 4: elenco dei consigli di prudenza

Allegato 5: pittogrammi di pericolo

Allegato 6: classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose

Classificazione Armonizzata

Allegato 7: Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE al CLP

transizione tra vecchia Normativa e CLP

Regolamento CLP: Questioni general

"scopo:

"garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e

la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli"

A tal fine:

- □Armonizza i criteri e le norme di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose
- □Obbliga <u>i fabbricanti</u>, <u>gli importatori</u> e gli <u>utilizzatori a valle</u> a classificare le sostanze e le miscele che immettono sul mercato o che devono essere registrate o notificate con il REACH
- ☐ Obbliga i <u>fornitori</u> ad etichettare ed imballare le sostanze e le miscele che immettono sul mercato
- ☐ Obbliga i fabbricanti e gli importatori di sostanze a **notificare all'agenzia** classificazione ed etichettatura (se non già fatto con registrazione)
- ☐ Stabilisce un **elenco di sostanze** con le rispettive **classificazioni** ed elementi di **etichettatura armonizzati** a livello comunitario (allegato VI)
- ☐ Istituisce un Inventario della classificazione ed etichettatura delle sostanze, costituito da tutte le notifiche e registrazioni effettuate dall'industria e dall'allegato VI

strumenti per realizzare l'etichetta

CLP: Campo di applicazione

Titolo I art. 1

Il "campo di applicazione" viene stabilito attraverso gli obblighi dei soggetti (art1 comma 1b) e le esclusioni (art 1 commi 3,4,5)

In sintesi:

Si applica a Tutte le sostanze chimiche e le miscele immesse sul mercato* senza limiti di quantità prodotte per anno

* Anche alle sostanze non immesse sul mercato ma soggette all'obbligo di Registrazione o Notifica ai sensi del REACH

NB: in CLP ogni volta che si parla di sostanze e miscele si intendono anche "taluni articoli specifici" indicati nell'All.I parte 2 (articoli esplosivi)

NB: si intende per "Immissione sul mercato" l'offerta o messa a disposizione di terzi contro pagamento o in forma gratuita

CLP: esenzioni

Titolo I art. 1

Ambiti in cui il CLP non si applica:

- •Sostanze e miscele radioattive
- •Sostanze e miscele sotto la supervisione doganale
- Sostanze intermedie non isolate
- •Sostanze e miscele utilizzate per fini di ricerca e sviluppo scientifici
- •rifiuti
- •sostanze o miscele esentate da Stati Membri nell'interesse della difesa
- •Merci pericolose trasportate per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o fluviale.

		medicinali	е	medicinali	veterinari
--	--	------------	---	------------	------------

- □I cosmetici
- □I dispositivi medici
- ☐ alimenti ed i mangimi, anche se utilizzati come additivi o aromatizzanti **

solo quando sono in un determinato stato e destinate all'utilizzatore finale

CLP: art.4 "obblighi generali di classificazione etichettatura ed imballaggio"

Titolo I art. 4

Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle *prima* classificano sostanze e miscele, a prescindere della quantità, *poi* possono immetterle sul mercato

(principio CLP "one sostance, one global classification")



Se dalla classificazione risulta che la sostanza o la miscela **sono pericolose**, i fornitori *prima* etichettano *e* imballano conformemente al CLP e *poi* la immettono sul mercato

CLP: Classificazione dei pericoli


La classificazione di una sostanza o miscela riflette il tipo e la gravità dei pericoli di tale sostanza o miscela, vale a dire la possibile nocività per gli esseri umani o l'ambiente

Il regolamento CLP prevede criteri per determinare l'adeguatezza della classificazione di una sostanza o miscela nel:

> Titolo II "CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI"

- ✓ Criteri generali (limiti di concentrazioni e fattori M, valori soglia, casi particolari,)
- ✓ Procedure per la classificazione (identificazione e valutazioni delle informazioni, sperimentazioni sugli animali e sull'uomo,...)
- ➤ Allegato I "Disposizioni relative alla classificazione ed alla etichettatura delle sostanze e miscele pericolose"

✓ Criteri specifici



CLP: CLASSI DI PERICOLO DI TIPO FISICO

CLP: 16 "classi di pericolo" in base alle proprietà chimico-fisiche

- Esplosivi
- •Gas infiammabili
- Aerosol infiammabili
- •Gas ossidanti
- •Gas sotto pressione
- •Liquidi infiammabili
- •Solidi infiammabili
- •Materie autoreattive
- •Liquidi piroforici
- •Solidi piroforici
- •Materie autoriscaldanti
- •Materie che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili
- Liquidi comburenti
- •Solidi comburenti
- •Perossidi organici
- •Corrosivi per i metalli

DSP: 5 "categorie di pericolo" in base alle proprietà chimico-fisiche

- Esplosivi
- Comburenti
- Estremamente infiammabili
- Facilmente infiammabili
- Infiammabili

Note:

- le classi di pericolo fisico sono riprese dalle norme per il trasporto
- Sono più dettagliate rispetto alle vecchie classi (16 classi, categorie e divisioni)
- Si determinano con test sperimentali di tipo chimico-fisico

CLP: CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE

CLP: 10 "classi di pericolo" in base alle proprietà tossicologiche

- Tossicità acuta
- Corrosione/Irritazione cutanea
- Danni rilevanti/irritazione dell'occhio
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
- Mutagenicità delle cellule germinali
- Carcinogenicità
- Tossicità riproduttiva
- Tossicità sistemica su organo bersaglio (singola esposizione) (STOT)
- Tossicità sistemica su organo bersaglio (esposizione ripetuta) (STOT)
- Pericolo per aspirazione

DSP: 9 "categorie di pericolo" in base alle proprietà tossicologiche

- -Molto tossici
- -Tossici
- -Nocivi
- -Corrosivi
- -Irritanti
- -sensibilizzanti
- -Cancerogeni
- -Mutageni
- -Tossici per il ciclo riproduttivo

Note:

- •Criteri di classificazioni diversi anche se simili ai precedenti
- •Classificazione basata su dati epidemiologici sull'uomo, sperimentazione *in-vitro* o su animali, (Q)SAR, studi clinici o epidemiologici scientificamente validi
- •La sperimentazione su animali è effettuata solo se non esistono alternative attendibili e di qualità (art.7)
- •Divieto di sperimentazione sull'uomo o sui primati non umani ai fini del CLP

CLP: CLASSI DI PERICOLO PER L'AMBIENTE

CLP: 2 "classe di pericolo" in base alle proprietà eco-tossicologiche

pericoloso per l'ambiente acquatico

Pericolo acuto cat.1
Pericolo cronico categoria 1,2

•pericoloso per lo strato di ozono

DSP: 1 "categorie di pericolo" in base alle proprietà eco-tossicologiche

• pericolosi per l'ambiente

•Classe di pericolo supplementare per UE non prevista da GHS verrà inserita nella 3° revisione GHS

•Classificazione per le proprietà ecotossicologiche è basata su sperimentazione o (Q)SAR relative alle singole sostanze contenute nelle miscele



CLP: obblighi di C&E&I

Art. 4

Obbligo di classificazione E & I

<u>Fornitori</u>	Classif.	Etichett.	Imball.
Fabb./Import.	Si	Si	Si
Utilizz. a valle (*)	Si/D	Si/D	Si/D
Distributori (**)	-	Si/D	Si/D

D = classificazione derivata

(Derivata da un attore della catena di approvvigionamento a condizione che non ne modifichino la composizione (ai sensi dell'art. 15)

- (*) compresi formulatori di miscele o reimportatori di sostanze o miscele
- (**) compresi rivenditori al dettaglio

CLP: classificazione Metodologia

Titolo II

Identificazione ed esame delle informazioni disponibili

Valutazione delle informazioni (adeguate ed attendibili)

Classificazione delle sostanze e delle miscele:

- Utilizzo di Classificazione armonizzata
- · Utilizzo di tabelle di conversione
- · Valori soglia
- Limiti di concentrazione generici
- · Limiti di concentrazione specifici
- · Principi ponte
- Valori ATE (stima valori di tossicità sulla salute)
- · Fattori M (tossicità acquatica)
- · Applicazione di eventuali test sperimentali
- Confronto con i criteri stabiliti nell'All.1

Identificazione ed esame delle informazioni disporiisili

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza/miscela comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I in particolare:

- a) i dati prodotti secondo uno dei metodi previsti dal REACH
- b) i **dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo**, (malattie professionali, infortuni)
- c) ogni altra informazione acquisita conformemente all'allegato XI, Reach (regime sperimentale standard)
- d) qualsiasi nuova informazione scientifica
- e) qualsiasi altra informazione riconosciute a livello internazionale

Le informazioni si devono riferire alla sostanza/miscela nelle forme o negli stati fisici in cui è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata.

Per la valutazione di Mutagenicità, Cancerogenicità, toss. per la Riproduzione, delle proprietà di biodegradazione e bioaccumulazione della classe di pericolo pericoloso per l'ambiente acquatico si utilizzano soltanto i dati disponibili sulle sostanze componenti

Valutazione delle informazioni sui pericoli di sostanze e miscele

Art.

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza o di un miscela valutano le informazioni identificate applicando i criteri di classificazione per ogni classe di pericolo o differenziazione di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, in modo da accertare i pericoli che la sostanza o miscela comporta.

Se i criteri non possono essere applicati direttamente alle informazioni identificate disponibili, si ricorre a:

- •giudizio di esperti
- •principi ponte o atri metodi all. 1 nelle parti 3-4 (per la salute e per. l'ambiente)

E' prevista una ulteriore valutazione (art12) quando, sulla base di dati scientifici attendibili e pertinenti, si dimostri che:

- •i pericoli fisici di una S/M differiscono da quelli che risultano dalle prove
- si dimostrano che la S/M non è biologicamente disponibile
- •si possono produrre **effetti sinergici o antagonistici** tra le sostanze componenti una miscela per la quale la valutazione è stata effettuata in base alle informazioni relative a tali sostanze

CLP: Classificazione Armonizzata All. VI e Reg.790/2009

Nell'allegato VI del CLP sono riportate le classificazioni armonizzate delle sostanze pericolose sia secondo i criteri del CLP (tab 3.1) che con quelli della Direttiva 67/548 (tab 3.2)

- L'Allegato VI sostituisce l'allegato I della Direttiva 67/548 che era un elenco di **sostanze pericolose** per le quali erano state concordate una classificazione ed etichettatura **armonizzate periodicamente aggiornato** in base al progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche (i "famosi" ATP 1, 2, ultimo 31°ATP).
- L'allegato VI è stato aggiornato con il Regolamento n°790/2009 (in vigore dal 01/12/2010) recependo gli ultimi ATP (30° 31°)

ad oggi sono circa 8000 le sostanze pericolose con classificazione armonizzata

CLP: Classificazione Armonizzata

Per il futuro il CLP prevede la Classificazione Armonizzata non più per tutti i pericoli ma solo per alcune categorie di pericolo (art.36):

- a) CMR
- b) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1
- c) Altre classi di pericolo nel caso ne sia dimostrato la necessità

Le sostanze presenti in allegato VI del regolamento CLP con la **nota H** sono in regime di autoclassificazione per tutte le proprietà diverse da quelle evidenziate dalla classificazione armonizzata

•fabbricanti / gli importatori/ utilizzatori a valle devono applicare la classificazione armonizzata, tuttavia devono effettuare la classificazione in una categoria di pericolo più grave in caso dispongano di ulteriori informazioni da cui risulti che ciò sia più adeguato

GLP: classificazione armonizzata

- •Tutte le sostanze che **non sono presenti** nel all. VI del CLP e succ. Adeguamenti sono in regime di **Autoclassificazione** da parte **di Produttore Importatore Utilizzatore a valle**
- •Per le miscele deve essere sempre effettuata l'autoclassificazione, (ossia deve essere valutato se le miscele corrispondono ai criteri di classificazione) utilizzando le eventuali classificazioni armonizzate per le sostanze contenute nella miscela

CLP: Inventario delle classificazioni delle etichettature

CLP istituisce un Inventario delle classificazioni e delle etichettature di sostanzer. 39 pericolose

L'obbligo di notifica per l'Inventario all'Agenzia è previsto per i fabbricanti, gli importatori o gruppi di fabbricanti o di importatori, relativamente:

- alle sostanze soggette a registrazione ai sensi del REACH (pericolose e non >1t/a)
- alle sostanze pericolose (secondo i criteri dell'all 1) e le sostanze che determinano miscele pericolose immesse sul mercato
- L'Agenzia (ECHA) realizza e tiene aggiornato l'Inventario in forma di banca dati e le informazioni relative alla classificazione e etichettatura della sostanza saranno disponibili al pubblico
- Chi ha effettuato la registrazione non deve fare altro (la classificazione è una informazione contenuta nel fascicolo di registrazione)

CLP: Inventario delle classificazioni delle etichettature

- La notifica di classificazione & etichettatura per l'Inventario doveva essere effettuata³9 40 dai produttori/importatori entro il 1/12/2010
- Dopo il 1°Dicembre 2010, la notifica si deve fare entro un mese all'immissione in commercio
- ➤ Ogni notifica deve riportare le seguenti informazioni
 - ✓ identità del notificante
 - ✓ identità della sostanza/e
 - ✓ classificazione della sostanza in base ai criteri del regolamento CLP
 - ✓ motivo della "non classificazione" qualora la sostanza sia classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo
 - ✓ limiti di concentrazione specifici o fattori M, se del caso, con una giustificazione della loro fissazione
 - ✓ elementi dell'etichetta

➤ Gli utilizzatori a valle, i distributori e i produttori di articoli non sono tenuti a notificare

CLP Classificazione: utilizzo tabelle di Conversione

· 1/1

L'allegato VII del regolamento CLP contiene una tabella di conversione per convertire le classificazioni esistenti a norma della DSP e della DPP in classificazioni a norma del regolamento CLP.

Le tabelle di conversione possono essere utilizzate per :

- sostanza classificate a norma della DSP in data antecedente al 1/12/2010 o Miscele classificate a norma della DPP in data antecedente al 11/06/2015
- e non si dispone di altri dati per la sostanza o miscela e per la classe di pericolo considerata

Se sono disponibili dati per sostanze e miscele, si utilizzano i criteri CLP per la classificazione, non Tabella VII.

Classificazione secondo la diret-	Stato fisico della	Classificazione secondo il prese	ente regolamento	
tiva 67/548/CEE	sostanza (se pertinente)	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	Nota
Xn; R20	gas	Acute Tox.4	H332	(1)
Xn; R20	vapori	Acute Tox.4	H332	(1)
Xn; R 20	polvere/nebbia	Acute Tox.4	H332	
Xn; R21		Acute Tox.4	H312	(1)
Xn; R22		Acute Tox 4	H302	(1)
T; R23	gas	/I Tab.1.1 Acute Tox.3	11331	(1)
Tabella di co		ondo la direttiva 67/ ne secondo CLP	548 CEE e la	
T; R23	polvere/nebbia	Acute Tox.3	H331	(1)
T; R24		Acute Tox.3	H311	(1)
T; R25		Acute Tox.3	H301	(1)
T+; R26	gas	Acute Tox.2	H330	(1)
T+; R26	vapori	Acute Tox.1	H330	

CLP Classificazione: utilizzo tabelle di Conversione

Correlazione insufficiente

- 1. liquidi infiammabili: non è possibile interpretazione incrociata tra i criteri della DSP e quelli del CLP
- 2. tossicità acuta: le fasce di classificazione dei due sistemi non corrispondono e necessitano dati
- "nessuna classificazione" DSP: non c'è indicazione riguardo al possibile esito di una conversione.

CLP Classificazione: Valori soglia

Art 11

Quando una sostanza contiene un'altra sostanza classificata essa stessa come pericolosa (o come componente o in forma di impurezza o additivo identificato), o una miscela contiene una altra sostanza classificata pericolosa (o come componente o in forma di impurezza o additivo identificato), se ne tiene conto ai fini della classificazione, se la concentrazione è uguale o superiore al valore soglia

Valori soglia generici					
Classe di pericolo	Valori soglia generici da prendere in considerazion				
Tossicità acuta:					
— Categoria 1-3— Categoria 4	0,1 % 1 %				
Corrosione/irritazione della pelle	1 % (1)				
Gravi danni oculari/irritazione oculare	1 % (2)				
Nocivo per l'ambiente acquatico					
tossicità acuta 1, categoria 1 tossicità cronica, categoria 1 tossicità cronica, categorie 2-4	0,1 % (³) 0,1 % (³) 1 %				
(¹) O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1. (²) O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1. (³) O < 0.1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.					

CLP Classificazione: Limiti di Concentrazione

Limiti di concentrazione

valori al di sopra dei quali la presenza di una sostanza (impurezza, additivo o componente in una miscela) determina la classificazione pericolosa

Limiti di concentrazione generici: in allegato I (assegnati per alcune classi o categorie di pericolo).

Limiti di concentrazione specifici:

- a. in allegato VI (si applicano questi se presenti)
- fissati da F/I/DU in base a saggi. In genere inferiori ai limiti generici.
 Presso Inventario C&E dell' ECHA

-	Autocla	SSI	rica	Zioi	18 Limiti di c	oncentrazione gener der	rici dei compone terminano la clas	nti di una miscela cl sificazione della mis	assificati cela	come canceroş	eni che
						16	Limiti generici e	li concentrazione che dete		classificazione del	lla miscele
E	sempio				Сопфон	ente classificato come:	Cancerogeno e goria 1.4		odicate 18	Cancerogeno c	li catego+
						io di categoria 1A	≥ 0,1 %				
					THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	io di categoria 1B	-	(≥ 0.1	5		anamara.
1	imiti di c	once	ntre	zion	Cancerogen	io di categoria 2			100	≥ 1.0 % [N	ota 1]
	nferiori d	66		Classi	ficazione	-c-C ()	Etichettaturs				224
Numero della sostanza	della identificazione Numero Numero		Numero CAS	Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari	conc	imiti di entrazione fici, fattori M	Not
007 - 013-00- 0	1,2- dimethylhydrazine	_	540- 73 - 8	Care. 1B Acute Tox 3 (*)	H350 H331 H311 H301 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H350 H331 H311 H301 H411	(1294 101950	1B, H350. C 0 01 %)

Nell'allegato I vengono riportati i Limiti di concentrazione generici:

esempio

Tabella 3.6.2

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come cancerogeni che determinano la classificazione della miscela

Comments designed	Limiti generici di concentrazione che determinano la classificazione della miscela come:					
Componente classificato come:	Can cerogeno di cate- goria 1A	Cancerogeno di cate- goria 1B	Cancerogeno di catego- ria 2			
Cancerogeno di categoria 1A	≥ 0,1 %	_	_			
Cancerogeno di categoria 1B	_	≥ 0,1 %	_			
Cancerogeno di categoria 2	_	_	≥ 1,0 % [Nota 1]			

esempio

Tabella 3.2.3


Limiti di concentrazione generici di componenti classificati come corrosivi o irritanti per la pelle (categoria 1 o 2) che determinano la classificazione come corrosivo o irritante per la pelle

Somma dei componenti classificati come:	Concentrazione che determina la classificazione di una miscela come:				
	Corrosivo per la pelle	Irritante per la pelle			
	Categoria 1 (cfr. la nota seguente)	Categoria 2			
Corrosivi per la pelle, categorie 1A, 1B, 1C	≥ 5 %	≥ 1 % ma < 5 %			
Irritanti per la pelle, categoria 2		≥ 10%			
(10 × corrosivi per la pelle di catego- ria 1A, 1B, 1C) + irritanti per la pelle di categoria 2		≥ 10 %			

CLP Classificazione Principi Ponte

E' possibile determinare le proprietà pericolose di una miscela non sottoposta a prove applicando certe regole dette <u>«principi ponte».</u> Tali regole permettono di determinare i pericoli della miscela senza effettuare prove su di essa, ma utilizzando le informazioni esistenti su miscele analoghe oggetto di prove.

- Diluizione
- ► Lotti di fabbricazione
- ► Concentrazione miscele pericolose
- Interpolazione entro categ. Tossicità
- **▶** Similitudine
- ► Composizione mutata



Allegato / CLP: Classificazione dei pericoli: criteri Nell'all. I vengono riportati per ogni categoria di pericolo i Criteri di Classificazione esempio Tabella 2.6.1 per pericoli fisici Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili Categoria Punto di infiammabilità < 23 °C e punto iniziale di ebollizione $\leq\,35\,^{\rm o}C$ Punto di infiammabilità < 23 °C e punto iniziale di ebollizione > 35 °C Flash point ≥ 23 °C and ≤ 60 °C (1) (¹) Ai fini del presente regolamento, i gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è compreso tra ≥ 55 °C e ≤ 75 °C possono essere considerati come appartenenti alla categoria 3. esempio Per pericoli Tabella 3.2.1 sulla salute Categoria e sottocategorie «Corrosione della pelle» Corrosivo per almeno 1 animale su 3 Sottocategorie di corrosione Esposizione Categoria 1: corrosivo < 3 minuti < 1 ora 1 A 1B > 3 minuti-< 1 ora < 14 giorni 1C > 1 ora-< 4 ore < 14 giomi


Esempio	Categorie per la classificazione delle sostanze come	pericolose per l'an	nbiente acquatico
Criteri di Classificazione	Pericolo acuto (a breve termine) per l'ambiente acquatico Tossicità acuta 1, categoria 1	(nota 1)	
per i pericoli	CL ₅₀ a 96 ore (per i pesci)	≤ 1 mg/l e/o	
dell'ambiente	CE ₅₀ a 48 ore (per i crostacei)	≤ 1 mg/l e/o	
acquatico	CrE ₅₀ a 72 o 96 ore (per le alghe e altre piante acquatiche)	≤ 1 mg/l.	(nota 2)
	Pericolo cronico (a lungo termine) per l'ambiente acquatico		
	Tossicità cronica, categoria 1	(nota 1)	
	CL ₅₀ a 96 ore (per i pesci)	≤ 1 mg/l e/o	
	CE ₅₀ a 48 ore (per i crostacei)	≤ 1 mg/l e/o	
	CrE ₅₀ a 72 o 96 ore (per le alghe e altre piante acquatiche)		(nota 2)
	e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di sperimentale \geq 500 (o, se assente, il log $K_{ow} \geq$ 4).	i bioconcentrazione c	leterminato per via
	Tossicità cronica, categoria 2		
	CL ₅₀ a 96 ore (per i pesci)	da > 1 a ≤ 10 mg/l	e/o
	CE ₅₀ a 48 ore (per i crostacei)	da > 1 a ≤ 10 mg/l	elo
	CrE ₅₀ a 72 o 96 ore (per le alghe e altre piante acquatiche)		
	e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di sperimentale ≥ 500 (o, se assente, il log K _{ow} ≥ 4), a meno ch siano > 1 mg/l.		


Esempio Criteri di Classificazione per i pericoli dell'ambiente acquatico


Categorie per la classificazione delle sostanze come pericolose per l'ambiente acquatico


```
Pericolo acuto (a breve termine) per l'ambiente acquatico
Tossicità acuta 1, categoria 1
                                                                           (nota 1)
                                                                           ≤ 1 mg/l e/o
CL50 a 96 ore (per i pesci)
CE50 a 48 ore (per i crostacei)
                                                                           ≤ 1 mg/l e/o
CrE<sub>50</sub> a 72 o 96 ore (per le alghe e altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l.
                                                                                                         (nota 2)
Pericolo cronico (a lungo termine) per l'ambiente acquatico
                                                                           (nota 1)
Tossicità cronica, categoria 1
CL50 a 96 ore (per i pesci)
                                                                           ≤ 1 mg/l e/o
CE50 a 48 ore (per i crostacei)
                                                                           ≤ 1 mg/l e/o
CrE50 a 72 o 96 ore (per le alghe e altre piante acquatiche)
                                                                          \leq 1 \text{ mg/l}
                                                                                                         (nota 2)
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di bioconcentrazione determinato per via sperimentale \geq 500 (o, se assente, il log K_{ow} \geq 4).
Tossicità cronica, categoria 2
CL50 a 96 ore (per i pesci)
                                                                           da > 1 a ≤ 10 mg/l e/o
CE50 a 48 ore (per i crostacei)
                                                                           da > 1 a ≤ 10 mg/l e/o
CrE_{50} a 72 o 96 ore (per le alghe e altre piante acquatiche) da > 1 a \leq 10 mg/l e/o (nota 2)
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di bioconcentrazione determinato per via sperimentale \geq 500 (o, se assente, il log K_{ow} \geq 4), a meno che i valori NOEC per la tossicità cronica non siano > 1\, mg/l.
```


Esempi di differenze tra Classificazioni CLP e DSP DPP











CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE

Alcune differenze di classificazione

Classe di pericolo CANCEROGENICITA'


Le 3 "categorie " della DSP presenti per le sostanze cancerogene (Categoria 1- R45; Categoria 2 – R45 e Categoria 3 - R40) sono raggruppate in **due categorie di pericolo**:

categoria 1: Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte sulla base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su animali

categoria 1A: cancerogeno noto basato su evidenza sull'uomo

categoria 1B: cancerogeno presunto basato su evidenza su animali

categoria 2: Sospetto cancerogeno per l'uomo – cancerogeno sospetto in base a evidenza limitata su uomo e animale



CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE

Alcune differenze di classificazione

Classi CMR

(Cancerogenicità, Mutagenicità, tossico per il ciclo Riproduttivo)

•Per le sostanze CMR non cambiano i criteri, ma cambiano la suddivisione in classi, i simboli e le frasi:

Cat 1= Cat 1A; Cat 2= Cat 1B; Cat 3 = Cat 2







Per le miscele C e M: non cambiano i limiti di conc.

Tabella 3.6.2

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come cancerogeni che determinano la classificazione della miscela

| Limit generici di concernzazione che determinano la diastificazione della miscali concernzazione di categoria Limite generici di concernzazione che determinano la diastificazione della miscali concernzazione di categoria Limite generia la categoria Limite generia la categoria Limite giornia con concernazione della miscali concernazi

Per miscele "tossici per il ciclo Riproduttivo": i limiti si abbassano

Repro cat 1, cat 2	conc>0.5%
Repro cat 3	conc> 5%
Cat 1 A,B	Conc>0.3%
Cat 2	conc> 3%


CLP: comunicazione del pericolo

ETICHETTATURA

È l'informazione di base ed immediata



Un flash sulla descrizione dei pericoli che la sostanza o la miscela possiede



CLP: Comunicazione dei pericoli per mezzo della etichettatura Titolo 111

SCOPO DELLA ETICHETTA:

Considerando (39): Le sostanze e le miscele classificate come pericolose dovrebbero essere etichettate e imballate secondo la loro classificazione, in modo da assicurare una protezione adeguata e da fornire le informazioni essenziali ai loro utilizzatori, richiamando l'attenzione sui rischi della sostanza o della miscela.

Considerando (40): I due strumenti previsti dal presente regolamento per comunicare i pericoli delle sostanze e delle miscele sono le etichette e le schede di dati di sicurezza (REACH).

... l'etichetta è il solo strumento per la comunicazione ai consumatori, ma può anche servire a segnalare ai lavoratori le informazioni più ampie sulle sostanze o le miscele fornite nelle schede di dati di sicurezza

CLP: quando si etichetta?

Sostanze e miscele classificate pericolose

ma anche:

- ➤ Miscele non classificate pericolose contenenti sostanze pericolose in concentrazioni superiori di quelle riportate in Allegato II parte 2 CLP (es miscele contenti: piombo, cianoacrilati, isocianati, cloro attivo, cadmio idrocarburi alogenati...)
- Miscele non classificate pericolose, non destinate alla vendita al pubblico contenenti più di 0.1% di sensibilizzanti cat1, carcerogeni cat2, repro cat 1A,1B, 2 o repro effetti allattamento oppure più di 1% (non gas) e 0.2% (gas) di sost. pericolosa per altri tipi di pericolo o con limiti per ambienti di lavoro che recano "EUH210: scheda di sicurezza disponibile su richiesta"
- > Articoli esplosivi

CLP: CHI ETICHETTA

>Fornitore di sostanze o miscele classificate come pericolose (art 4.4 4.8)

In base alla definizione del CLP il **Fornitore** è ogni <u>fabbricante</u> (di sostanze) <u>importatore</u>, <u>utilizzatore a valle</u> (anche il formulatore è un DU) <u>o distributore</u> che <u>immette sul mercato</u> una sostanza o una miscela pericolose o articoli esplosivi

in REACH si precisa che

- gli utilizzatori a valle **non sono** i distributori nè gli utilizzatori

"Immissione sul mercato": l'offerta o messa a disposizione di terzi contro pagamento o gratuita

Esenzioni etichettatura

allegato I sez. 1.3 CLP:

Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari

- Bombole del gas trasportabile
- Bombole del gas per propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL)
- Aerosol e contenitori muniti di dispositivo sigillato di nebulizzazione per sostanze o miscele classificate pericolose in caso di aspirazione
- Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri
- Esplosivi immessi sul mercato per effetti esplosivi o pirotecnici (etichettati e imballati esclusivamente in conformità alle disposizioni relative agli esplosivi)

E' però prevista SDS

CLP: Come deve essere l'etichetta

- ➤ L'etichetta può essere stampata direttamente sull'imballaggio o apposta solidamente su di esso (se l'imballaggio non lo consente anche etichette pieghevoli o cartellini pendenti)
- ➤ Le etichette possono essere organizzate nel modo più opportuno tuttavia i pittogrammi, le avvertenze, frasi H, frasi P devono figurare insieme
- ➤ Deve essere scritta in italiano, ma può essere multilingue purché sia leggibile e le informazioni devono essere raggruppate per lingua
- ➤ L'etichetta può rispettare contemporaneamente il CLP e le norme del trasporto
- Può contenere informazioni relative ad altre norme (biocidi,fitofarmaci, detergenti etc.)
- ➤ Le dimensioni delle etichette sono in funzione della capacità dell'imballaggio (Tab.14 1)

CLP: Contenuto dell'etichetta

Titolo III art.17

- ❖ Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori
- Quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel contenitore se non è indicata altrove sull'imballaggio
- ❖ Identificatori del prodotto (nome e numeri)
- Pittogrammi di pericolo
- * Avvertenze di pericolo
- ❖ Indicazioni di pericolo
- ❖ Consigli di prudenza
- Informazioni supplementari

Elementi modificati

IDENTIFICATORI DEL PRODOTTO

Titolo III art.18

Gli identificatori del prodotto sono le informazioni che permettono di identificare la sostanza o la miscela

devono essere usati gli stessi identificatori del prodotto (sostanza/miscela) sulle etichette e nelle SDS dei propri prodotti

SOSTANZE

1. denominazione e numero id. dell'All. VI, parte 3 CLP

Se non presente: Denominazione e numero id. dell'Inventario C&L Se non presente: n°CAS e IUPAC o n°CAS e altra rico n. liv. internaz Se non presente: denominazione IUPAC o altra ricon. liv. internaz.

MISCELE

- 1. Nome commerciale o designazione della miscela
- 2. l'identità di tutte (≤4) le sostanze componenti che determinano classificazione in certe classi pericolo *

(*tossicità acuta, corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, tossicità specifica per organi bersaglio (STOT), pericolo in caso di aspirazione)

Denominazione chimica Alternativa

art. 24


Per una sostanza contenuta in miscela, dimostrando che il nome della sostanza, può arrecare il pregiudizio al segreto professionale, è possibile presentare all'Agenzia (ECHA) una richiesta di utilizzare una denominazione che identifichi i gruppi chimici funzionali più importanti o una vera e propria denominazione chimica alternativa

La richiesta è presentata nel formato REACH ed è accompagnata dal pagamento di una tassa (ridotta per PMI)

L'Agenzia può chiedere informazioni supplementari, ma se entro 6 settimane dalla richiesta o dal ricevimento delle informazioni, non solleva obiezioni, l'uso della denominazione richiesta è considerato autorizzato

PITTOGRAMMI DI PERICOLO

Art. 19




Un pittogramma di pericolo è una rappresentazione grafica di particolare pericolo

La classificazione della sostanza o miscela determina i pittogrammi di pericolo che devono essere riportati sull'etichetta

Il colore e la presentazione delle etichette devono essere tali che il pittogramma di pericolo e il relativo sfondo siano chiaramente visibili

Ogni pittogramma copre almeno un quindicesimo della superficie dell'etichetta armonizzata e la sua superficie minima non misura meno di 1 cm²



CLP: Pittogrammi e classificazione Tabella 3.6.3 esempio La Cancerogenicità - elementi dell'etichetta classificazione Classificazione Categoria 1A o categoria 1B Categoria 2 della sostanza Pittogrammi GHS o miscela determina i pittogrammi di Avvertenza Pericolo Attenzione H340: Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H340: Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposi-zione se è accertato che nessu-n'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) Indicazione di pericolo pericolo che devono essere riportati P201 Consiglio di prudenza — P201 sull'etichetta P202 P281 P281 Consiglio di prudenza -P308 + P313 P308 + P313 Consiglio di prudenza -P405 P405 Conservazion Consiglio di prudenza — P501 P501 Smaltimento

PITTOGRAMMI DI PERICOLO

Ordine di precedenza









Irrit.occhi/pelle Sensib. pelle

Regola generale: devono essere inclusi i pittogrammi che indicano la categoria di pericolo più grave per ciascuna classe di pericolo

AVVERTENZE

Art. 20

PERICOLO (Danger)

ATTENZIONE (Warning)

Un'avvertenza indica al lettore se un pericolo è in generale più o meno grave. Sull'etichetta figurano le avvertenze pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa

Quando sull'etichetta è utilizzata l'avvertenza PERICOLO, non vi figura l'avvertenza ATTENZIONE

Alcune categorie di pericolo (ad es. gli esplosivi) non hanno avvertenza

INDICAZIONI DI PERICOLO H (Hazard statements)

Art. 21

All.3

Frasi attribuite a una classe e categoria di pericolo che descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo (ex frasi R)

si esprimono con lettera H + numeri a tre cifre

il 1ⁿ°indica il tipo di pericolo

Codici Indicazioni di Pericolo (H)

- H2.. Pericoli chimico-fisici
- H3.. Pericoli per la salute
- H4.. Pericoli per l'ambiente

Vanno riportate tutte le frasi H, tranne se è evidente la ripetizione

Indicazioni di pericolo della UE e non del GHS EUH ...: 0 + il numero della vecchia frase R

Es H222 - aerosol altamente infiammabile H319 - provoca grave irritazione oculare EUH071- tossico per contatto oculare

CONSIGLI DI PRUDENZA P (*Precautionary statements*)

Art.22

All. IV

Una frase che descrive le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa in fase di impiego o smaltimento (110 consigli P)

si esprimono con la lettera P + codice a tre cifre

il 1°n°indica la tipologia del consiglio

Codici Consigli di Prudenza (P)

- P1.. Carattere generale
- P2.. Prevenzione
- P3.. Reazione
- P4.. Conservazione
- P5.. Smaltimento

Non più di sei frasi P, anche combinandole, in base alla classificazione

Scelti in funzione dei pericoli (all.l) e dell'impieghi previsti

Es. P264: lavare accuratamente dopo l'uso P404 conservare in ambiente chiuso







INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Art.25 All. II

Si applicano a sostanze e miscele già classificate per altri tipi di pericoli: sono le indicazioni figuranti nelle sezioni 1.1 e 1.2 allegato II Reg. CLP (pericoli supplementari)


Si applicano anche a miscele contenti una sostanza classificata pericolosa (es. piombo, cadmio, cromo VI, ecc)


In tale sezione figureranno elementi dell'etichettatura derivanti da altri atti comunitari (biocidi, fitosanitari, COV per vernici, aerosols, restrizioni, ecc)

E' possibile aggiungere informazioni volute dal fornitore, rispettando certi criteri

Riassumendo: l'etichetta CLP

È uno strumento di comunicazione dei pericoli derivanti dalle sostanze/miscele pericolose destinato a consumatori e ai lavoratori





REGOLE PER L'IMBALLAGGIO

Titolo IV

Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose devono:

- impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza
- non essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi
- sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione
- muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato devono poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto

REGOLE PER L'IMBALLAGGIO destinati al pubblico

o Titolo /V all //

Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

L'imballaggio, destinati al pubblico, sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini se contiene una sostanza o miscela classificate per:

- ✓ la tossicità acuta (categorie da 1 a 3),
- ✓STOT esposizione singola (categoria 1),
- ✓STOT esposizione ripetuta (categoria 1)
- ✓ corrosione della pelle (categoria 1)
- ✓ Contenti metanolo (>=3%) o diclorometano (>=1%)

REGOLE PER L'IMBALLAGGIO etichetta Titolo IV ☐ In generale, le sostanze e le miscele, in particolare quelle fornite al pubblico, devono essere contenute in imballaggi insieme alle informazioni necessarie riportate sull'etichetta Eccezioni alla norma • utilizzatori professionali: obbligo SDS per materiali non • consumatori (es. per cemento e calce): imballati elementi dell'etichetta su fattura o altro doc. Imballaggio interno: norme CLP Imballaggi a più strati •Imballaggio esterno: norme per il trasporto **Imballaggi** L'etichetta può essere omessa monouso <25 ml purché sia contenuta in un imballaggio esterno etichettato CLP

Dispos	\sim 17	-	110	ria
1 /15()():	SIZ		va	–

Etichetta trasporto e l' Etichetta immissione in commercio

 L'etichetta per l'immissione in commercio non è mai valida per il trasporto ma l'etichetta per il trasporto può essere valida per l'immissione in commercio se l'etichetta per il trasporto copre lo stesso tipo di pericolo del pittogramma per l'immissione in commercio o imballaggio interno etichettato CLP

Sostanze e miscele fornite al pubblico

Allegato II

•Disposizioni relative all'imballaggio per la fornitura di chiusure di sicurezza per bambini e avvertenze riconoscibili al tatto (indipendentemente dalle capacità dell'imballaggio)

Identificazione della sostanza	Limite di concentrazione	Chiusure di sicurezza per bambini	Avvertenze riconosci- bili al tatto
Metanolo	≥ 3%	✓	
Diclorometano	≥ 1%	✓	

AGGIORNAMENTO DELLE ETICHETTE

- □ Dopo <u>ogni modifica della classificazione</u> e dell'etichettatura della sostanza o miscela qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari, **SENZA INDEBITO RITARDO**, incluse anche le miscele non classificate contenenti almeno una sostanza classificata come pericolosa.
- □ Per modifiche diverse (ad es. classificazione riveduta meno rigorosa o modifica del n°di telefono), il fornitore di una sos tanza o miscela deve assicurare che l'etichetta sia aggiornata entro diciotto mesi
- ☐ Per le sostanze o miscele rientranti nel campo di applicazione della direttiva 98/8/CE (relativa ai biocidi) o della direttiva 91/414/CEE (relativa ai prodotti fitosanitari), le etichette devono essere aggiornate conformemente a tali direttive

CPL: Autorità Competenti titolo VI

- · Autorità competenti
- Servizi di assistenza tecnica
- Sanzioni(art. 47): in attesa di definire Decreto sanzioni per CLP

CPL: Disposizioni comuni e finali titolo VII

- Pubblicità (Art. 48): menzionare classi e categorie di pericolo se sostanza è classificata pericolosa
- Conservazione informazioni per C&L (Art. 49): obbligo di conservarle e renderle disponibili per almeno 10 anni. Obbligo di fornirle su richiesta dell'Agenzia o dell'Autorità Competente Stato Membro
- Compiti dell'Agenzia (ECHA) Art. 50
- Clausola libera circolazione (Art 51) : l'immissione sul mercato di SPP non può essere vietata, limitata o ostacolata per questioni di CLP
- Clausola di salvaguardia (Art. 52) : prendere misure appropriate provvisorie nel caso di rischi gravi per la salute e per l'ambiente pur rispettando CLP
- Adeguamento al progresso tecnico (Art. 53): anche per tener conto dell'evoluzione del sistema GHS

Ricadute del reg. CLP su altre Normative

- > II CLP, sostituendo progressivamente le DSP e DPP, andrà ad incidere su tutte le normative che si rifanno ai criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele
- > Pertanto a partire dal 01 giugno 2015 tutte le normative che si o comunque fanno riferimento alle regole classificazione, etichettatura ed imballaggio delle direttive DSP e DPP dovranno adeguarsi al CLP

Per molte normative le ripercussioni non sono solo a livello "formale" o di linguaggio utilizzato

Sono stati individuati più di 20 filoni di cosiddetta "legislazione a valle" che verrà toccata più o meno direttamente dall'introduzione del CLP

Ricadute del CLP su circa 25 altre normative correlate

Atti legislativi a valle

- Regolamento REACH: regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006;
- Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (Seveso II): direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9.12.1996;
- Prodotti fitosanitari: regolamento 1107/2009 del 21.10.2009;
- Biocidi: direttiva 98/8/CE del Consiglio del 16.2.1998;
- · Normativa sugli agenti chimici durante il lavoro: D. Lgs. 81 del 9.4.2008;
- Prodotti cosmetici: direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27.7.1976; Sicurezza dei giocattoli: direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3.5.1988 modificata dalla direttiva 93/68/CEE
- Detergenti: regolamento (CE) n. 648/2004 del 31.3.2004;
- Sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica: regolamento (CE) n. 1980/2000 del
- Aerosol: direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20.5.1975;
- Limitazione delle emissioni di composti organici volatili: direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11.3.1999 e direttiva 2004/42/CE del 21.4.2004;
- Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente: direttiva 1996/62/CE del Consiglio del 27.9.1996;
- Import/Export di sostanze chimiche pericolose: regolamento (CE) n. 689/2008 del 17.6.2008;
- Rifiuti pericolosi: direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12.12.1991, che include la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3.5.2000;
- Batterie e accumulatori: direttiva 91/157/CEE del Consiglio del 18.3.1991;
- Veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE del 18.9.2000; Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): direttiva 2002/96/CE del 27.1.2002

Ricadute del reg. CLP su altre Normative

A livello UE sono già stati emanati due atti che hanno modificato alcuni filoni di "normative a valle"; in particolare:

≻II Regolamento (CE) nº1336/2008 che ha emendato il regolamento sui detergenti nº648/2004

➤ La Direttiva 2008/112/CE che ha aggiornato al CLP le direttive sui cosmetici, sui giocattoli, sui VOC, sui veicoli fuori uso e sui RAEE.

Ricadute del reg. CLP su altre Normative

Fra le altre normative che fanno riferimento a C&L e che attualmente non sono ancora state adeguate al CLP occorre sicuramente prendere in considerazione:

- ➤ la Legge Seveso (D.Lgs 334/1999 e s.m.)
- la normativa riguardante la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)
- ➤ la normativa sui rifiuti (Allegati D e I parte quarta D.Lgs 152/06)

Impatti del CLP sulla Normativa "Seveso"

Dlgs 334/99 e s. m. i.

La norma Seveso è finalizzata a prevenire i rischi di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente

Si applica a quegli stabilimenti in cui sono presenti o possono essere presenti sostanze, miscele o preparati pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in allegato I, parti 1 e 2,

Nell'Allegato I nella parte 1 sono individuate 34 "sostanze specifiche" mentre nella parte 2 sono indicate 10 categorie di sostanze o preparati secondo le norme della Direttiva SP (alle quali sono associati due distinti limiti di soglia che determinano i differenti obblighi dei gestori degli stabilimenti)

Digs n. 334/1999 e s.m.i. Allegato I Parte 2

Predisposto secondo le norme di classificazione 67/548/CEE e 1999/45/CE


PARTE 2 Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1			
	Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione	
		degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
1.	MOLTO TOSSICHE	5	20
2.	TOSSICHE	50	200
3.	COMBURENTI	50	200
	ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
5.	ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50
	INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a]]	5000	50000
	FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1]	50	200
7b.	Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 21	5000	50000
	ESTREMÂMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c.]	10	50
9.	SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		
	i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R 50/53) (* ridotte da 200/500)	100	200
	 R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico" ("ndotte da 500/2000) 	200	500
10.	ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		
	 R14: reagisce violentemente a contatto con l'acqua (compreso R14/15) 	100	500
1	ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua	50	200

Impatti del CLP sulla "Normativa Seveso"

In seguito all'introduzione del CLP, è indubbia la necessità di procedere ad una revisione della Direttiva Seveso.

La Commissione Europea ha istituito un apposito gruppo tecnico (TWG on Seveso and GHS) che ha riscontrato notevoli problematiche nel passare dal vecchio al nuovo sistema.

Infatti le nuove categorie di pericolo per la tossicità acuta non coincidono con le vecchie e si rischia di allargare o stringere il numero di stabilimenti soggetti alla Seveso per "problemi di traduzione" senza che le caratteristiche intrinseche di pericolosità delle sostanze siano nel frattempo cambiate.



Impatti del CLP sulla "Normativa Seveso"

II TWG ha il compito di elaborare un nuovo Allegato I alla Seveso, facendo in modo che:

- ❖ non vi siano riduzioni nel livello di protezione raggiunto attualmente
- ❖ non vi siano inutili (e costose) estensioni del numero di stabilimenti che ricadono nel campo di applicazione della normativa Seveso

A questo scopo sono state elaborate quattro proposte, tra loro diverse e con risvolti economici molto diversi, che tentano di legare il campo di applicazione della Seveso alle nuove categorie CLP.

In attesa delle decisioni europee ulteriori impatti sulla Seveso potrebbero derivare da eventuali riclassificazioni di sostanze che, in seguito alle nuove conoscenze derivanti dai test eseguiti in ottica REACH, evidenzino nuove caratteristiche di pericolosità pertinenti alla Seveso

Impatto sulla normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La classificazione delle sostanze e delle miscele tocca vari aspetti della normativa; in particolare le direttive riguardanti gli agenti chimici e cancerogeni negli ambienti di lavoro, ma anche le direttive riguardanti i lavoratori giovani (Dir.1999/53/CE), le lavoratrici in gravidanza o allattamento (Dir.1992/85/CE) e i segnali di sicurezza (Dir. 92/58/CE).

A livello europeo specifici gruppi di lavoro stanno formulando proposte per adeguarsi al CLP in modo tale da salvaguardare le impostazioni originali.

La modifica delle classificazioni delle sostanze e delle miscele (in applicazione anche del REACH) avranno impatti direttamente collegati alla Valutazione del Rischio Chimico con necessità di modificare il Documento di valutazione dei Rischi.

Impatto sulla normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il CLP, in assenza di modifiche legislative sulla normativa a valle, manifesterà i propri effetti in maniera compiuta dal 01/06/2015.

Tuttavia occorre tenere presente che dal 01/12/2010 le sostanze devono essere obbligatoriamente etichettate ed imballate secondo le regole del CLP

E' pertanto evidente la necessità:

- > di formare e informare i lavoratori circa i nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
- ➤ di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal CLP

Impatti del CLP sulla Normativa Rifiuti

L'elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e i criteri per l'assegnazione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo sono definiti dalla Decisione 2000/532/CE che istituisce il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti).

Anche in questo caso è prevista una revisione della Decisione 200/532/CE che terrà conto dell'entrata in vigore del CLP e della conseguente necessità di armonizzarlo con i criteri per l'assegnazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti che attualmente fanno riferimento alla Direttiva 67/548/CEE.

Infatti per i rifiuti con voce a specchio la pericolosità viene decisa in base al contenuto di sostanze classificate pericolose (tossiche, nocive, ecc.)

Impatti del CLP sulla Normativa Rifiuti

Fino al 2015 (se non intervengono nel frattempo altre modifiche normative) l'impatto sulla normativa dei rifiuti dal punto di vista formale sarà lieve e non ci saranno particolari problemi a valutare la pericolosità di un rifiuto in quanto:

- ❖ le SDS delle sostanze dal 1 dicembre 2010 fino al 1/6/2015 riporteranno sia la classificazione CLP che la classificazione secondo la Direttiva 67/548/CE
- ❖ le SDS delle miscele riporteranno obbligatoriamente fino al 1/6/2015 la classificazione secondo la Direttiva 1999/45

Resta invece aperta e continuamente da verificare l'ipotesi che le singole sostanze all'interno del sistema della Direttiva 67/548/CEE cambino classificazione in seguito ai risultati dei test chimico-fisici e tossicologici eseguiti in ambito REACH.